

***Richiesta di apertura della liquidazione giudiziale
(ai sensi dell'artt. 37 ss. CCII)***

ed in subordine

***richiesta di apertura della liquidazione controllata
da sovraindebitamento
(ai sensi dell'art. 268 CCII)***

Una causa accaduta di recente (aprile -dicembre 2023)

“Corso procedure crisi di impresa” 28 febbraio 2024 h. 14,30 - 17,30

A cura di: Gianni Raffaelli, commercialista in Firenze



Procedimento unitario pre liquidazione giudiziale/controllata

- Con **ricorso** presentato al Tribunale di Firenze;
- i **Creditori** richiedevano **l'apertura della liquidazione giudiziale o**, in ipotesi, **l'apertura della liquidazione controllata** del soggetto debitore nella sua qualità di titolare di una impresa individuale;
- Il tutto si basava su un **credito** afferente canoni di locazione non corrisposti per l'immobile commerciale di proprietà dei ricorrenti Creditori, ove la ditta individuale aveva esercitato la propria attività;
- Il **Debitore contestava** l'apertura della **liquidazione giudiziale** adducendo (ai sensi dell'art. 121 CCII) di non essere assoggettabile alla citata procedura atteso il **possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. D) CCII**; precisava di essere un soggetto in **contabilità "semplificata"**, infine contestava anche l'apertura della liquidazione controllata basata sul **difetto dello stato di insolvenza** ai sensi dell'art. 268, co. 2 CCII.

Procedimento unitario pre liquidazione giudiziale/controllata

- Infine il **Debitore** nella denegata ipotesi in cui il **Tribunale** adito avesse ravvisato le **condizioni** per l'apertura della liquidazione controllata, chiedeva la fissazione di un termine per consentire allo stesso di avanzare la richiesta al competente OCC affinché venisse valutata l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII; ed in particolare chiedeva quanto di seguito:

“

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:

- *in **tesi**: dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque rigettare l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato;*
- *in **subordine**: nel caso in cui dovessero essere ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 268 CCII, concedere un termine per la richiesta all'OCC ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII.”*

- dopo lo svolgimento di alcune **udienze** e la **presentazione** di varie **memorie** di parte, il **Giudice** rimetteva la causa al **Collegio** per la decisione;

Procedimento unitario pre liquidazione giudiziale/controllata

- Il Collegio del Tribunale di Firenze sezione fallimentare, esaminate le difese di parte resistente e le contestazioni di parte creditrice, sulla base della documentazione in atti, **nominava il CTU con richiesta di risposta al quesito che segue:**

*“ Attraverso l’accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo, alle banche dati, attraverso l’acquisizione della documentazione contabile e bancaria acquisita direttamente dalla società o dagli istituti bancari e attraverso l’accesso al Cassetto Fiscale e alla Centrale Rischi, **verifichi il CTU quali siano le dimensioni dell’impresa individuale ***** e se la stessa rientri tra le imprese minori ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera d) CCII”***

Esito della CTU disposta dal Collegio del Tribunale di Firenze

- Il CTU incaricato dopo l'esame della documentazione in atti e l'estrapolazione dei dati dalle varie banche dati, rassegnava la **propria consulenza tecnica di ufficio arrivando alla conclusione che segue:**

Verifica dimensioni dell'impresa individuale ***** e se la stessa rientri tra le imprese minori ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera d) CCII				
Descrizione	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	
N.1) Ammontare Attivo Patrimoniale complessivo annuo minore di euro 300.000,00	€ 20.877,62	€ 38.473,87	€ 33.769,25	
N.2) Ricavi complessivi annui minori di euro 200.000,00	€ 83.351,09	€ 129.326,11	€ 112.561,87	
N.3) Debiti alla data di apertura della liquidazione giudiziale non superiori ad euro 500.000,00	€ 410.386,38			
Verifica congiunta dei limiti di cui art. 2 comma 1 lettera d) CCII	IMPRESA MINORE			

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

In esito alla CTU il Tribunale di Firenze in composizione collegiale riportava nella propria sentenza:

- Il consulente tecnico nominato “[...] ha *ricostruito l’attivo patrimoniale relativo alle annualità 2020-2021-2022 tenendo conto correttamente del “ soggetto giuridico non distinto dalla persona fisica e dunque della confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici dell’impresa individuale con quelli personali [...]”*”;
- “[...] ha *ricostruito i ricavi* relativi alle annualità 2020-2021-2022 “confrontando le informazioni e i dati contenuti nel cassetto fiscale (A.d.E.) con quelle presenti nelle dichiarazioni fiscali” : avendo rilevato delle discrepanze, il CTU ha ritenuto di avvalersi dei *dati riportati nei registri IVA vendite in quanto libri obbligatori ex lege nonché documenti probanti ai sensi dell’art 2710 c.c.*”
- “[...] ha *ricostruito, infine, i debiti [...].*”
- “[...] *Nel caso di specie, il CTU ha accertato che l’impresa resistente è minore ed il collegio condivide perfettamente le conclusioni dell’elaborato peritale in considerazione dell’ampio corredo documentale su cui sono state effettuate le valutazioni e della correttezza della metodologia logico-giuridica seguita [...].*”

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

In esito alla CTU il Tribunale di Firenze in composizione collegiale riportava nella propria sentenza:

- “[...] È, quindi, accertato che l’impresa individuale ***** è un’impresa minore, pertanto, non è sottoponibile a liquidazione giudiziale.[...]”;
- “Il creditore istante ha richiesto in *subordine* l’apertura della liquidazione controllata”
- “Appare, a questo punto, opportuno stabilire se sia possibile per il Tribunale pronunciarsi in merito a tale domanda subordinata nell’ambito di questo stesso procedimento nonostante i presupposti sostanziali per la pronuncia siano differenti”

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

In esito alla CTU il Tribunale di Firenze in composizione collegiale riportava nella propria sentenza:

È noto che nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo che sarebbe stato poi trasfuso nel Codice della crisi e dell'Insolvenza, si individua la volontà del legislatore di dare vita a un procedimento unitario, a un vero e proprio 'contenitore' idoneo a garantire una procedura uniforme per l'accertamento e la gestione delle iniziative per la composizione delle situazioni di crisi o di insolvenza. La disciplina di diritto positivo in concreto introdotta delinea un procedimento che consente di convogliare in una medesima procedura qualunque tipo di domanda proveniente da soggetti legittimati. Questa costruzione, invero, non garantisce una effettiva unitarietà della procedura, atteso che viene conservata la diversificazione degli strumenti, delle condizioni e dei presupposti applicativi. Ad ogni modo, l'art. 7 CCI e l'art. 40 CCI, tendono a salvaguardare l'originario principio di unitarietà del procedimento, laddove, il primo garantisce la trattazione unitaria anche attraverso lo strumento processuale della riunione e il secondo, significativamente modificato dal d.lgs. n. 83/2022, descrive le modalità, uniche, di introduzione della domanda e costituisce l'unica via di accesso prevista dal legislatore per l'avvio del procedimento.

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

In esito alla CTU il Tribunale di Firenze in composizione collegiale riportava nella propria sentenza:

Il comma 1 dell'art. 7 CCI, stabilisce che le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e, per realizzare siffatta disciplina, ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2, nella sua versione attuale, prevede che nel caso di proposizione di più domande di regolazione avente contenuto diverso, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

Nel nostro caso, invece, le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione..

Alla luce dei principi esposti è chiaro che la domanda di liquidazione controllata deve essere trattata nel medesimo procedimento e deve essere esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di questo strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza.

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

La documentazione prodotta in atti e le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata consentono di ritenere:

- che sussista la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha il centro dei propri interessi a Greve in Chianti;
- che il ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi: l'impresa, infatti, è ormai inattiva e cancellata e non ha un attivo idoneo a coprire integralmente la sua debitoria;
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore;
- che la documentazione in atti è del tutto sufficiente per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice.

Trattandosi di domanda presentata da un creditore, si è, altresì, accertato che:

- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sono decisamente superiori ad € 50.000: sebbene il debito verso il precedente ammonti ad € 40.000, le indagini presso i creditori istituzionali hanno permesso di appurare che l'impresa ha debiti erariali scaduti e già iscritti ai ruoli esattoriali per € 191.232,95;
- alla luce delle risultanze della CTU che attestano l'esistenza di un attivo patrimoniale liquidabile, non vi siano i presupposti per attribuire al debitore un termine per chiedere la nomina dell'OCC ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268 comma 3 in fine CCII.

Per le ragioni esposte, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

P.Q.M.

Sentenza n. 20/2024 pubbl. Il 17/01/2024 del Tribunale di Firenze

In esito alla CTU il Tribunale di Firenze in composizione collegiale riportava nella propria sentenza:

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Gianni Raffaelli

Dottore commercialista - revisore legale

Tel: 0556142829



STUDIO RAFFAELLI



<https://raffaellistudio.it/>

<https://www.linkedin.com/in/gianni-raffaelli-79a01884/>